



**VADEMECUM  
PER LE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2011**

*Leggi, calendario adempimenti,  
quadro normativo di riferimento  
per le prossime elezioni amministrative  
del 15 e 16 maggio e per  
i turni di ballottaggio del 29 e 30 maggio 2011*

*A cura di Maria Rosaria Di Cecca e Rosalba Picerno*

*Ufficio del  
Vice Segretario Generale Veronica Nicotra*

*Roma, 11 marzo 2011*

## INDICE

Nota introduttiva	Pag. 3
Quadro normativo di riferimento	Pag. 4
Modifiche al numero dei consiglieri e degli assessori e delle circoscrizioni di decentramento infracomunale	Pag. 6
Elezione del Consiglio comunale e del Sindaco	Pag. 9
Propaganda elettorale	Pag. 13
Calendario dei principali adempimenti	Pag. 15
Appendice normativa	Pag. 38

## NOTA INTRODUTTIVA

Il 15 e 16 maggio (1° turno) e il 29 e 30 maggio 2011 (2° turno) si svolgeranno le elezioni amministrative per il rinnovo di 1310 amministrazioni comunali. Tra queste, 11 sono le città con popolazione superiore a 100.00 abitanti - Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste, Ravenna, Cagliari, Rimini, Salerno, Latina e Novara - e 7 sono, invece, i comuni con meno di 100 abitanti. Infine, 26 sono i comuni capoluoghi di provincia in cui si voterà, tra cui sette capoluoghi di regione (Milano, Napoli, Torino, Bologna, Trieste, Catanzaro e Cagliari).

Si voterà anche per il rinnovo degli organi elettivi della regione Molise e di undici amministrazioni provinciali: Reggio Calabria, Ravenna, Trieste, Gorizia, Mantova, Pavia, Macerata, Campobasso, Vercelli, Lucca, Treviso.

L'ANCI ha voluto offrire ai Comuni un contributo concreto predisponendo questa sintetica guida corredata da una raccolta delle più importanti norme che disciplinano la materia elettorale e da un quadro sinottico degli adempimenti elettorali. Lo scopo è quello di fornire uno strumento di lavoro utile e di facile consultazione per tutti gli amministratori e gli operatori interessati alle attività e alle scadenze del prossimo appuntamento elettorale.

Sono stati sintetizzati, inoltre, gli aspetti più rilevanti in ordine alla disciplina concernente le modalità del sistema elettorale, mentre gli approfondimenti e le informazioni sulle fonti possono ritrovarsi facilmente nella raccolta normativa.

## QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

<b>1. ELEZIONI</b>	
<b>1.1 PROCEDIMENTO – LISTE ELETTORALI</b>	
1.1.1 Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali	D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modifiche e integrazioni
1.1.2 Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.	Legge 17 febbraio 1968 n. 108 e successive modifiche e integrazioni
1.1.3 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali	Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni
1.1.4 Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario	Legge 23 febbraio 1995 n. 43
1.1.5 Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni	Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1
1.1.6 Disciplina dell'elettorato attivo - Tenuta e revisione delle liste elettorali	D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche e integrazioni
1.1.7 Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'U.E. che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza	D. Lgs. 12 Aprile 1996, n. 197
1.1.8 Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali	Legge 7 giugno 1991 n. 182 e successive modifiche e integrazioni
1.1.9 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.	Legge 26 marzo 2010 n. 42
1.1.10 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)	Legge 23 dicembre 2009 n. 191
<b>1. 2 PRESENTAZIONI CANDIDATURE - OPERAZIONI DI VOTO</b>	
1.2.1 Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio Comunale e Provinciale	Legge 25 Marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni
1.2.2 Elezioni comunali e provinciali. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993 n. 81	D.P.R. 28 Aprile 1993 n. 132

<b>2. DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE</b>	
2.1 Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.	Legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni
2.2 Disciplina della propaganda elettorale	Legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni
2.3 Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.	Legge 24 aprile 1975, n. 130
<b>3. SEGGI ELETTORALI</b>	
3.1 Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale <i>Presidenti di seggio elettorale</i> <i>Albo delle persone idonee</i>	Legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni
3.2 Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.	Legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni
3.3 Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120	D.P.R. 8 Settembre 2000, n. 299
3.4 Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale.	Legge 30 aprile 1999, n. 120
3.5 Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale <i>Spese e rendiconti</i>	Legge 23 Aprile 1976 n. 136
3.6 Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica <i>Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali</i>	D.L. 18 Gennaio 1993 n.8 convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68

## **MODIFICHE AL NUMERO DEI CONSIGLIERI E DEGLI ASSESSORI E DELLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO INFRACOMUNALE**

La **determinazione del numero dei componenti del consiglio comunale** è operata in base alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento. Va precisato che i comuni con meno di 100 mila abitanti che sono però capoluoghi di provincia rientrano nella categoria dei 100 mila abitanti.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 1, comma 2, della legge n. 42/2010, ha modificato ed integrato l'art. 2, commi da 183 a 187 della legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010) in materia di contenimento delle spese degli enti locali disponendo, a tal fine, la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori, comunali e provinciali. Pertanto, a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, si applica la riduzione del 20% del numero dei consiglieri comunali e provinciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. A tal fine l'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore, non computando, rispettivamente, il sindaco e il presidente della provincia. Si allega, al riguardo, la tabella n. 1.

### **TABELLA 1**

#### ***COMUNI***

<b><u>Comuni per fasce demografiche</u></b>	<b><u>Numero consiglieri comunali dopo la riduzione del 20% escluso il sindaco</u></b>
più di 1 milione	da 60 a 48
da 500.001 a 1 milione	da 50 a 40
da 250.001 a 500.000	da 46 a 36
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	da 40 a 32
da 30.001 a 100.000	da 30 a 24
da 10.001 a 30.000	da 20 a 16
da 3.001 a 10.000	da 16 a 12
fino a 3.000	da 12 a 9

#### ***PROVINCE***

<b><u>Province per fasce demografiche</u></b>	<b><u>Numero consiglieri provinciali dopo la riduzione del 20% escluso il presidente della provincia</u></b>
più di 1. 400.000 abitanti	da 45 a 36
più di 700 mila abitanti	da 36 a 28
più di 300 mila abitanti	da 30 a 24
al di sotto dei 300 mila abitanti	da 24 a 19

Per gli enti che vanno a rinnovo dal 2011, e per gli anni a seguire, va rideterminato altresì il numero massimo degli assessori comunali e provinciali, sulla base della nuova composizione consiliare e con efficacia dalla data del rinnovo, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune e della

provincia, computando, in tal caso, rispettivamente il sindaco o il presidente della provincia, con arrotondamento all'unità superiore. In ogni caso, tale numero, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, non può superare comunque le 12 unità. Si allega, al riguardo, la tabella n. 2.

## TABELLA 2

### *COMUNI*

<u>Comuni per fasce demografiche</u>	<u>Numero massimo assessori comunali dal 2011 dopo riduzione del 20% dei consiglieri</u> <u>(un quarto dei consiglieri computando il sindaco)</u>
più di 1 milione	12 <sup>1</sup>
da 500.001 a 1 milione	11
da 250.001 a 500.000	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9
da 30.001 a 100.000	7
da 10.001 a 30.000	5
da 3.001 a 10.000	4
fino a 3.000	3

### *PROVINCE*

<u>Province per fasce demografiche</u>	<u>Numero massimo assessori provinciali dal 2011 dopo riduzione del 20% dei consiglieri</u> <u>(un quarto dei consiglieri computando il presidente della provincia)</u>
più di 1. 400.000 abitanti	10
più di 700 mila abitanti	8
più di 300 mila abitanti	7
al di sotto dei 300 mila abitanti	5

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 47, comma 1, del d. lgs.vo n. 267/2000 il numero massimo degli assessori non può essere superiore a 12 unità.

A partire dal 2011, inoltre, per tutti gli enti che vanno al rinnovo, quindi alla scadenza dei relativi organi, e per tutti gli anni a seguire, i Comuni ricompresi nella fascia fra 100 mila e 250 mila abitanti vedranno il venir meno in via definitiva degli organi delle circoscrizioni e i Comuni aventi una popolazione superiore ai 250 mila abitanti dovranno eventualmente modificare l'ambito demografico delle circoscrizioni in modo da rispettare il parametro dei 30 mila abitanti stabilito dalle modifiche apportate dal d.l. n. 2/2010.

L'articolo 2, comma 186 let. b), della Legge Finanziaria, come modificato dal d.l. n. 2/2010 recante "Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni" convertito nella legge n. 42/2010, prevede infatti la **soppressione delle circoscrizioni di decentramento infracomunale** disciplinate dall'articolo 17 del Testo Unico per l'ordinamento degli enti locali.

Si ricorda che la previsione contenuta nella legge Finanziaria prevedeva la soppressione per tutti i Comuni delle circoscrizioni; successivamente il decreto legge ha escluso dall'intervento abrogativo i Comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti che hanno la facoltà di articolare il loro territorio in circoscrizioni la cui popolazione ricompresa non può essere inferiore a 30 mila abitanti; nonché è fatta salva la previsione contenuta nel comma 5 dell'articolo 17 che – ricordiamo – stabilisce la facoltà per i Comuni aventi popolazione superiore ai 300 mila abitanti di prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzative e funzionale, i cd. municipi. Tale intervento normativo comporta in sostanza una modifica del comma 1 dell'articolo 17 con l'introduzione del requisito della popolazione minima – 30 mila abitanti – per l'istituzione delle circoscrizioni, requisito non previsto nella disciplina previgente in relazione a tale fascia di Comuni; determina poi il venir meno in sostanza del solo comma 3 dell'articolo 17 che disciplinava la possibilità per i Comuni, ricompresi nella fascia di popolazione fra i 100 e i 250 mila abitanti, di istituire circoscrizioni, aventi popolazione media non inferiore ai 30 mila abitanti.

La norma comporterà la soppressione delle circoscrizioni in quasi tutti i Comuni capoluogo di provincia e anche in qualche Comune capoluogo di regione, ad esempio Trieste.

## ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEL SINDACO<sup>2</sup>

Si riportano di seguito i più significativi aspetti sulle procedure per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale:

1. In ordine alla **disciplina delle candidature**, la legge stabilisce che non ci si può candidare a Consigliere in più di due Comuni quando le elezioni si svolgono nella stessa data.

Per quanto concerne la **data delle elezioni**, queste si svolgono in un turno annuale ordinario da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, ovvero nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre. Le elezioni dei consigli comunali e provinciali che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale dell'anno in corso se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nel turno ordinario dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.

La data è stabilita dal Ministro dell'Interno non oltre il 55° giorno precedente quello delle votazioni ed è comunicata ai Prefetti che provvedono alla convocazione dei comizi elettorali e agli altri adempimenti previsti dalla legge.

Le **liste dei candidati al consiglio comunale e delle candidature alla carica di sindaco** devono essere **sottoscritte** da un numero di elettori che varia a seconda del dato demografico, così come prevede l'art.3 secondo comma della legge n.120/99. Le candidature alla carica di Sindaco e di consigliere comunale devono essere presentate, a pena di esclusione dalla competizione elettorale, a partire dalle ore 8.00 del trentesimo giorno e sino alle ore 12.00 del ventinovesimo giorno antecedente alle votazione (il segretario comunale o un suo sostituto rilascia ricevuta dettagliata dei documenti depositati, indicando giorno ed ora di presentazione, trasmettendoli immediatamente alla Commissione elettorale circondariale. La sottoscrizione può essere fatta solo da elettori iscritti nelle liste del comune e la firma va posta su moduli appositi conformi al modello prescritto dalla legge e deve essere autenticata da una serie di soggetti, quali notaio, giudice di pace, cancelliere, etc., secondo le modalità indicate dall'art. 3 quarto comma della legge n. 81/93, dall'art. 14 primo comma della legge n.53/90, dall'art .4 della legge n.120/99 e dall'art. 21 secondo comma del D.Lgs. n. 445/2000.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ( art. 3, c. 2. legge 81/1993).

2. **Documentazione da presentare con la lista dei candidati al consiglio comunale:**

- la lista dei candidati con le sottoscrizioni dei presentatori autenticata;
- la dichiarazione di accettazione della candidatura sottoscritta da ciascun candidato, corredata da autenticazione e con l'espressa menzione da parte del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative elencate dall'art.58 del TU;
- il certificato d'iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- la certificazione relativa all'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del comune;
- il contrassegno di lista in triplice esemplare con la dichiarazione che ne autorizza l'uso;
- la designazione di due delegati che hanno facoltà di indicare i rappresentanti di lista presso i seggi e l'ufficio centrale; le designazioni devono essere effettuate per scritto e la firma dei delegati deve essere autenticata;

---

<sup>2</sup> V. Guida ANCI per l'amministrazione locale, ANCIComuniCare – EDK, 2011

- nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, e secondo quanto prevede lo statuto e il regolamento, la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale della lista dei candidati. Nei comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti deve essere presentato un bilancio preventivo di spesa.

### 3. **Documentazione da presentare per i candidati a sindaco:**

- nei comuni con popolazione fino a 15 mila abitanti, con la lista dei candidati al consiglio comunale, va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio;
- nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, più liste possono presentare lo stesso candidato a sindaco presentando il medesimo programma e si considerano tra loro collegate.

In particolare per l'elezione a sindaco vanno depositati i seguenti atti:

- la dichiarazione di accettazione della candidatura, con l'espressa dichiarazione che non sussistono cause ostative ai sensi dell'art.58 TU;
- la dichiarazione del candidato di non aver accettato la candidatura in altro comune;
- la dichiarazione di collegamento, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, da parte del candidato sindaco e dei delegati della lista o delle liste collegate;
- il certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- il programma amministrativo proposto dal candidato;
- la dichiarazione relativa all'uso del contrassegno, nel caso di cui al successivo par. 3, qualora la stessa non sia contenuta, anche per la candidatura a sindaco, nella lista ad essa collegata;
- nei comuni con popolazione superiore ai 10 mila abitanti, secondo quanto prevedono lo statuto o il regolamento, la dichiarazione preventiva delle spese previste per la campagna elettorale del candidato. Nei comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti va presentato un bilancio preventivo di spesa da rendere pubblico mediante affissione all'albo pretorio del comune.

### 4. **Contrassegni delle candidature e delle liste**

Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno, o dai contrassegni in caso di coalizioni di liste nei comuni superiori a 15.000 abitanti, delle liste che sostengono la sua candidatura; tale simbolo verrà riprodotto sia sulle schede di votazione che sui manifesti contenenti le liste dei candidati. Il contrassegno non deve essere identico a quello notoriamente usato da altri partiti o raggruppamenti politici e non deve riprodurre simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento a meno che non vi sia una formale autorizzazione all'utilizzo. Il contrassegno non deve neppure essere identico o facilmente confondibile con quello di altra lista già presentata; nel caso in cui due simboli siano ritenuti, dalla Commissione Elettorale Circondariale, simili, la lista che è stata presentata successivamente dovrà essere invitata a presentare un nuovo contrassegno. È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa, quali ad esempio immagini di santi. Il modello del contrassegno, che potrà anche essere figurato e colorato, dovrà essere preferibilmente disegnato su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico e l'immagine dovrà essere interamente ricompresa all'interno di un cerchio.

### 5. **Operazione di verifica della legalità della documentazione presentata**

Per quanto riguarda le operazioni di verifica della legalità della documentazione presentata, queste sono di competenza della **Commissione elettorale circondariale**, la quale compie tutte

le operazioni contemplate dagli artt.28, 30, 32, 33 del T.U. n.570/60 e dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. n.132/93.

Le decisioni adottate dalla Commissione sono prontamente comunicate al sindaco per la predisposizione del manifesto dei candidati da affiggere all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il 15° antecedente l'elezione. Analoga comunicazione va fatta al prefetto per la stampa delle schede in cui le liste sono riportate secondo l'ordine risultante dal sorteggio.

6. L'**elezione** diretta del sindaco e del consiglio comunale avviene contestualmente nel primo turno di votazione. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per l'elezione alla carica di sindaco, nella seconda domenica successiva a quella del primo turno, secondo tali modalità: nei comuni sino a 15 mila abitanti solo nel caso di parità di voti dei due candidati maggiormente votati (T.U. art. 71, c. 6); nei comuni con oltre 15 mila abitanti nel caso in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti validi (T.U., art. 72, c. 5).

### **Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione sino a 15 mila abitanti.**

L'elezione del sindaco e del consiglio comunale si effettua con il sistema maggioritario secco in base al quale la lista che ottiene più voti vince. Con la lista dei candidati al consiglio deve essere indicato il nome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.

Così, nella scheda, a fianco del contrassegno, è indicato il nome del candidato sindaco.

Ogni elettore può:

- a) votare per il candidato sindaco, segnando il relativo contrassegno;
- b) esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere rientrante nella lista collegata al sindaco prescelto scrivendo il cognome del consigliere nella riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

Quando l'elettore omette il voto al contrassegno di lista, ma esprime correttamente il voto di preferenza per un candidato a consigliere, s'intende validamente votata:

- a) la lista a cui appartiene il candidato votato;
- b) il candidato a consigliere votato;
- c) il candidato sindaco, collegato con la lista a cui appartiene il candidato consigliere votato.

Il voto al candidato sindaco vale anche come voto alla lista collegata non essendo previsto il cosiddetto "voto disgiunto".

Alla lista dei candidati a consigliere comunale sono assegnati tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato sindaco a questa collegato.

La ripartizione dei seggi fra le liste di candidati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del sindaco. Alla lista collegata al sindaco eletto sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

E' disciplinata l'ipotesi particolare in cui sia stata ammessa o presentata una sola lista; in tal caso l'elezione è valida se la lista ed il sindaco ad essa collegato abbiano ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano state raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.

### **Elezione del sindaco nei comuni con oltre 15 mila abitanti**

Il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, e con sistema a maggioranza assoluta, per cui risulta vincitore il candidato sindaco che ottiene il 50% più uno dei voti validi. Se nessun candidato raggiunge tale quorum, si passa al secondo turno che si svolge

tra i due candidati che hanno conseguito più voti nella seconda domenica successiva. Per i candidati ammessi al turno di ballottaggio restano fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. Tuttavia, questi hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle del primo turno.

Ciascun elettore può, con unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. L'elettore può anche votare per un candidato alla carica di sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto).

### **Elezione del consiglio nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti**

Le liste per il consiglio comunale devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi; accanto alla lista va indicato il candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono indicare lo stesso candidato, presentando il medesimo programma amministrativo e si considerano fra loro collegate.

In ordine all'attribuzione dei seggi, non sono ammesse le liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3% dei voti validi e che non appartengono a nessun gruppo di liste che, nel primo turno, abbia superato tale soglia; alla lista collegata al sindaco eletto, che abbia ottenuto almeno il 40% dei voti validi, è assegnato il 60% dei seggi (premio di maggioranza).

La **proclamazione degli eletti** è effettuata dal presidente dell'ufficio centrale elettorale dopo il riepilogo dei risultati nelle diverse sezioni. Il sindaco entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Il consiglio comunale, nella seduta successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ed anche se non sono stati avanzati reclami, deve esaminare le condizioni del sindaco e dei consiglieri e dichiarare l'ineleggibilità, qualora sussista una delle cause previste dalla legge.

# PROPAGANDA ELETTORALE

## 1. Disposizioni generali

La disciplina della propaganda elettorale è stabilita dai seguenti provvedimenti:

a) *legge 22 febbraio 2000, n. 28* - Disposizioni generali per la parità di accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.

L'art. 9 in particolare, stabilisce che:

- dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quella in forma impersonale e indispensabile per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni;
- le emittenti radiotelesive pubbliche e private, su indicazione delle istruzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali;

b) *regolamento per l'accesso al servizio radio-televisivo pubblico*, approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 30 gennaio 2001, pubblicato sulla G.U. 21 marzo 2001, n. 67 per gli indirizzi generali che possono trovare applicazione anche per le trasmissioni relative alle elezioni;

c) *legge 24 aprile 1975, n. 130* "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali".

d) *legge 4 aprile 1956, n. 212* "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" e successive modificazioni.

## 2. Individuazione e delimitazione degli spazi per la propaganda elettorale

L'articolo 2, L. 4 aprile 1956 n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale" stabilisce che la Giunta Comunale, tra il 33° e il 30° giorno antecedente alle votazioni è tenuta ad individuare, all'interno del territorio comunale, appositi spazi nei quali collocare i tabelloni per l'affissione dei manifesti, sia per la propaganda elettorale diretta, cioè quella svolta direttamente dai candidati alle elezioni, che per quella indiretta, cioè quella svolta da chiunque, non partecipando direttamente alla competizione elettorale, intenda sostenere una lista o un candidato.

## 3. Affissione in spazi destinati alla normale pubblicità

Nel periodo di tempo che va dal decreto di indizione dei comizi fino alla fine della votazione, la normativa pone divieti per evitare che la comunicazione delle informazioni agli elettori venga effettuata in modo da agevolare l'una o l'altra delle forze che concorrono tra loro o che hanno governato l'ente sino a quel momento possano trarre vantaggio da questa posizione di supremazia. In ottemperanza a quanto disposto dalla L. 4 aprile 1956, n. 212 come modificata dalla L. 24 aprile 1975, n. 130, a partire dal 30° giorno antecedente le votazioni, i manifesti di propaganda, sia diretta che indiretta, possono essere affissi esclusivamente negli appositi spazi che devono essere messi a disposizione di tutti i candidati e dei loro sostenitori da parte del comune. Nel periodo di tempo precedente, in particolare quello che intercorre dalla data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali sino al 30° giorno antecedente alle votazioni, le affissioni possono essere effettuate negli spazi destinati alle affissioni pubblicitarie e con le medesime regole di queste ultime.

Il D.P.R. n. 639/1972 prevede anche che sia l'imposta di pubblicità che la tariffa dei diritti sulle pubbliche affissioni siano ridotte del 50% nei confronti dei partiti e delle associazioni politiche, sindacali e culturali e che il comune può consentire agli interessati l'affissione diretta, cioè senza avvalersi del servizio comunale delle pubbliche affissioni, in spazi di loro pertinenza.

#### **4. Affissione fuori degli spazi elettorali assegnati**

La Cassazione ha affermato che, poiché lo scopo della legge 4 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale) è quello di tutelare la *par condicio* di coloro che concorrono nella competizione elettorale, l'art. 8, terzo comma, della legge citata, punisce non solo chiunque affigge manifesti elettorali fuori delle superfici globalmente destinate alla propaganda, ma a maggior ragione anche chiunque li affigga dentro quelle superfici globali e tuttavia fuori dalla specifica superficie assegnata alla lista o al concorrente uninominale propagandato dal manifesto affisso (Cass. penale, III, 28 settembre 1994, n. 10256, Sett. Giur. 1995, 124).

L'affissione in luoghi diversi da quelli consentiti è stata depenalizzata dall'articolo 15, comma 17 della L. 10 dicembre 1993, n. 515 ed è ora soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 103,00€ a 1.032,00€ a carico esclusivamente dell'esecutore materiale purché colto in flagranza, non sussistendo alcuna responsabilità, neppure solidale, a carico del committente. A differenza di quanto previsto per le sanzioni, le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva sono invece a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

#### **5. Elezioni comunali e provinciali – agevolazioni postali e fiscali per la propaganda dei candidati**

Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del Presidente della Provincia si applicano le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515:

a) Agevolazioni postali

Tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale (art. 17 della legge n. 515/1993).

b) Agevolazioni fiscali

Sono previste nei 90 giorni precedenti le elezioni, agevolazioni fiscali consistenti nell'applicazione dell'aliquota I.V.A. al 4 per cento per il materiale tipografico e per la carta e gli inchiostri dello stesso, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati (art. 7 della legge n. 90/2004).

c) Interventi dei Comuni

A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, per le elezioni del Parlamento Europeo, dei consigli regionali, provinciali e comunali, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base alle proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale – in misura uguale fra loro – i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

## CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

*Entro il 21 marzo 2011*

*55° giorno antecedente quello della votazione*

Termine di emanazione del decreto del Ministro dell'Interno con il quale viene determinata la data in cui si svolgeranno le elezioni amministrative tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2002. (Art. 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni).

Il decreto viene subito comunicato ai Prefetti in modo che possano predisporre i provvedimenti di convocazione dei comizi elettorali entro il 45° giorno antecedente quello della votazione.

*31 marzo 2011*

*45° giorno antecedente quello della votazione*

Affissione, in tutti i Comuni nei quali si svolgono le consultazioni, del manifesto a firma del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori del giorno della votazione e dell'eventuale turno di ballottaggio. (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; art. 18, primo comma, del testo unico sulle elezioni comunali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Scadenza del termine entro il quale:

- debbono essere cancellati dalle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana e di quelli che siano in corsi nella perdita del diritto elettorale in seguito ad una sentenza passata in giudicato o ad altro provvedimento definitivo dell'autorità giudiziaria (Art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni);
- debbono essere iscritti nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano trasferito la loro residenza nel Comune (Art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni);
- debbono essere apportate alle liste elettorali le variazioni conseguenti al trasferimento di abitazione degli elettori nella circoscrizione di un'altra sezione dello stesso Comune (Art. 41, secondo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni)

Giorno a decorrere dal quale:

a) la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste ed ogni

altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche ed i candidati che sono in competizione (Art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

b) fino alla chiusura della campagna elettorale (cioè sino a tutto il 2° giorno antecedente quello della votazione, venerdì 13 maggio 2011), la trasmissione su mezzi radiotelevisivi dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica comunque denominati è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Art. 4, comma 9, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

c) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè sino a venerdì 13 maggio 2011), gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono dare tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati ed alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro; la comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (Art. 7, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

d) fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni (cioè sino a venerdì 13 maggio 2011), sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati; (Art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

e) sino alla chiusura delle operazioni di votazione (cioè sino alle ore 14 di lunedì 16 maggio 2011), in qualunque trasmissione televisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto; (Art. 5, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28);

f) fino alla chiusura delle operazioni di votazione (cioè sino alle ore 14 di lunedì 16 maggio 2011), è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni. (Art. 9, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28)

### ***Entro il 5 aprile 2011***

***Entro il 5° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco (corrispondente al 40° giorno antecedente quello della votazione)***

Termine entro il quale devono essere costituiti:

- per le elezioni provinciali, l'ufficio elettorale centrale e gli uffici elettorali circoscrizionali (art. 12 ed art. 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni);

- per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio centrale (Art. 71 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni);

Termine entro il quale i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, che intendano partecipare alle elezioni comunali e circoscrizionali del comune italiano nel quale risiedono, debbono presentare al comune medesimo una domanda di iscrizione nelle lista elettorale aggiunta appositamente istituita presso il comune (Art. 3, comma 1, ed art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

### ***Entro il 10 aprile 2011***

***Entro il 10° giorno successivo a quello in cui è stato pubblicato il manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco (corrispondente al 35° giorno antecedente quello della votazione)***

Termine entro il quale l'ufficiale elettorale deve aver compilato un elenco, in tre esemplari, dei nomi dei cittadini che sono compresi nelle liste elettorali ma che non hanno compiuto il 18° anno di età nel giorno della votazione (domenica 15 maggio 2011) (Art. 4-bis ed art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni; Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000. n. 340).

L'ufficiale elettorale trasmette **una copia** dell'elenco alla Commissione elettorale circondariale, la quale depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione, i nomi dei cittadini compresi nell'elenco (Art. 33, secondo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

**La seconda copia** dell'elenco viene pubblicata nell'albo pretorio (Art. 33, terzo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

**La terza copia** dell'elenco è depositata nella segreteria del Comune (Art. 33, terzo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

### ***Lunedì 11 aprile 2011***

***34° giorno antecedente quello della votazione***

Termine entro il quale devono pervenire al sindaco del Comune le domande di coloro che non partecipano direttamente con proprie candidature e liste di candidati alla competizione elettorale ma che intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale (Art. 1, secondo comma, ed art. 4, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Termine entro il quale il dirigente deve adottare la determinazione di autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario per il personale (art.15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68).

### ***Dal 12 al 14 aprile 2011***

#### ***dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione***

Delimitazione, ripartizione ed assegnazione, da parte della giunta comunale, degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale (Articoli 2, 3 e 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

### ***Entro il 15 aprile 2011***

#### ***Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione***

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per cessazione di cause ostative (Art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

### ***Venerdì 15 aprile 2011***

#### ***30° giorno antecedente quello della votazione***

Inizio della presentazione (**ore 8**) delle candidature alla carica di presidente della provincia e dei collegati gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale presso l'ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali (Art. 14, ultimo comma, ed art. 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 74, comma 2, 3 e 9, ed art. 75, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

Inizio della presentazione (**ore 8**) delle candidature alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune.

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: art. 72, commi 1 e 2, ed art. 73, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 32, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132);

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti: art. 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 28, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Entro lo stesso giorno, per le elezioni comunali, il segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e liste presentate.

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni);

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti: art. 28, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Inizio della propaganda elettorale (Art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni ).

Inizio del divieto di:

- svolgere propaganda elettorale luminosa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi;
- effettuare ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- compiere lancio o getto di volantini;
- utilizzare altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall' art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (possibilità di preannunciare il giorno e l'ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale). (Art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni ).

Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia (Art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni ).

### ***Sabato 16 aprile 2011***

#### ***29° giorno antecedente quello della votazione***

Scadenza del termine per la presentazione (**ore 12**) delle candidature alla carica di presidente della provincia e dei collegati gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale presso l'ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali. (Articoli 14, ultimo comma, ed 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 74, comma 2, 3 e 9, ed art. 75, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ).

Scadenza del termine per la presentazione (**ore 12**) delle candidature alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la Segreteria del Comune.

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: art. 72, commi 1 e 2, ed art. 73, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 32, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 );

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti: art. 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; art. 28, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni )

Entro lo stesso giorno, per le elezioni comunali, il segretario comunale invia alla Commissione elettorale circondariale gli atti relativi alle candidature e liste presentate.

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti: art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni );

(Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti: art. 28, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ).

Esame, da parte dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali, delle candidature presentate alla carica di presidente della provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale. (Art. 14, ultimo comma, ed art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, Art. 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Esame, da parte della Commissione elettorale circondariale delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale (Articoli 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al sindaco, per la preparazione e la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto, per la predisposizione e la stampa delle schede di votazione (Art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Se la Commissione abbia ricusato il contrassegno di qualche lista, il termine entro il quale debbono essere inviate le predette comunicazioni scade entro il 19 aprile 2011. (Art. 30, primo comma, lettera b), terzo periodo, ed art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

### ***Domenica 17 aprile 2011***

#### ***28° giorno antecedente quello della votazione***

Conclusione dell'esame, da parte dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali, delle candidature presentate alla carica di presidente della provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale (Art. 14, ultimo comma, ed art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Conclusione dell'esame, da parte della Commissione elettorale circondariale delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale (Art. 30 ed art. 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

### ***Entro il 19 aprile 2011***

#### ***Entro il 26° giorno antecedente quello della votazione***

Nuova riunione dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali per ascoltare i delegati dei candidati e dei gruppi ricusati e per decidere sulle contestazioni insorte in sede di verifica delle candidature (Art. 14, ultimo comma, ed art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 33, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Immediata comunicazione delle decisioni adottate dall'Ufficio elettorale centrale al Prefetto per la stampa dei manifesti recanti le candidature e delle schede di votazione (Art. 17, primo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni).

*Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.* - Riunione della Commissione elettorale circondariale per udire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate, per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale, per ammettere nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite (Art. 33, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni);

*Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.* - Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione (Art. 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. - Presentazione, da parte dei presentatori della candidatura alla carica di sindaco e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere, di un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato dalla Commissione elettorale circondariale per le conseguenti decisioni della Commissione medesima (Art. 30, primo comma, lettera b, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti. — Immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale in ordine alla presentazione di nuovi contrassegni al sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione (Art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

***Entro il 20 aprile 2011***

***Entro il 20° giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (corrispondente al 25° giorno antecedente quello della votazione)***

Spedizione della cartolina avviso agli elettori residenti all'estero da parte del Comune di iscrizione elettorale (Art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40; Art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299).

***Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti quello della votazione***

La Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli fra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori, in numero pari a quello occorrente;

- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'albo, per sostituire gli scrutatori in caso di rinuncia o impedimento;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle precedenti lett. a) e b).

Con apposito manifesto viene dato annuncio al pubblico della data fissata per l'adunanza.

Il manifesto deve essere affisso almeno **due giorni** prima della data in cui sarà effettuata l'adunanza».

### ***Entro il 21 aprile 2011***

***Nei 2 giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione relativa alle candidature ammesse per le elezioni provinciali ed alle liste ammesse per le elezioni comunali (corrispondente al 24° giorno antecedente quello della votazione)***

La **giunta comunale** - ricevuta comunicazione delle candidature ammesse per le elezioni provinciali e comunali - ripartisce gli appositi spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale in sezioni ed assegna queste ultime sia a coloro che partecipano alla competizione con proprie candidature, gruppi o liste, sia a coloro che non prendono parte direttamente alla consultazione ma che abbiano egualmente presentato domanda per eseguire le predette affissioni (Art. 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni).

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti - se la comunicazione di tutte le liste ammesse sia stata effettuata **entro domenica 17 aprile 2011** agli adempimenti indicati qui sopra deve essere dato corso **entro martedì 19 aprile 2011**.

### ***Da domenica 24 aprile sino a venerdì 13 maggio 2011***

#### ***Dal 21° al 2° giorno antecedenti quello della votazione***

Stampa delle schede di votazione per le elezioni provinciali e per le elezioni comunali a cura dell'Ufficio territoriale del Governo.

Controllo dei quantitativi, confezionamento dei pacchi di schede sezione per sezione, e recapito ai Comuni interessati alle elezioni.

#### ***20° giorno antecedente quello della votazione***

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza ed alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione se designati, procede alla nomina degli scrutatori, compresi nell'apposito albo, per ciascuna sezione elettorale del Comune ed alla formazione di una graduatoria di nominativi per sostituire gli scrutatori in casi di rinuncia od impedimento (Art. 6, comma

1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 70, modificato dal D.L. n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006 )».

### ***Entro sabato 30 aprile 2011***

#### ***Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione***

Termine entro il quale deve essere affisso, nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, il manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di presidente della provincia ed i collegati gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine del sorteggio compiuto dall'Ufficio elettorale centrale (Art. 17, primo comma, n. 1, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 )

Termine entro il quale deve essere affisso, nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, il manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi contrassegni e numeri d'ordine, secondo l'ordine del sorteggio compiuto dalla Commissione elettorale circondariale (Art. 31, primo comma, ed art. 34, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

Scadenza del termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori (Art. 32, quarto comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni).

Il sindaco od il commissario per la provvisoria amministrazione del Comune notificano l'avvenuta nomina a scrutatore, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale (Art. 6, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni )

Entro 48 ore dalla notificazione dell'avvenuta nomina, i sorteggiati devono comunicare l'esistenza di un eventuale, grave impedimento al sindaco o al commissario, i quali provvedono a sostituire le persone impediti.

### ***Da sabato 30 aprile sino a domenica 15 maggio 2011***

#### ***Nei 15 giorni precedenti la data della votazione***

È vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello in cui vige il divieto (Art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 )

### ***Entro il 5 maggio 2011***

#### ***Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione***

Invio, alla Commissione elettorale circondariale da parte dell'ufficiale elettorale, di eventuali proposte di variazioni della sede di qualche ufficio elettorale di sezione in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze (Art. 38, terzo comma, art 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni; Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000. n. 340 ).

### ***Entro il 7 maggio 2011***

#### ***Entro l'8° giorno antecedente quello della votazione***

Invio, al sindaco del Comune, delle liste degli elettori di ogni sezione da parte della Commissione elettorale circondariale (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 18, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

### ***Entro il 10 maggio 2011***

#### ***Entro il 5° giorno antecedente quello della votazione***

Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte, pervenute dall'ufficiale elettorale, di variazione della sede di qualche ufficio elettorale di sezione (Art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni; Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000. n. 340 )

Qualora la variazione sia stata approvata, il sindaco la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto che deve essere affisso due giorni prima di quello della votazione (venerdì 13 maggio 2011).

### ***Dal 10 maggio sino al 15 maggio 2011***

#### ***Dal 5° giorno antecedente quello della votazione e per tutta la durata delle operazioni di votazione***

Gli uffici comunali devono rimanere aperti ogni giorno, almeno dalle ore 9 alle 19, per rilasciare le tessere elettorali non recapitate a domicilio degli elettori o i duplicati delle tessere in caso di

deterioramento, smarrimento o furto dell'originale (Art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299).

### ***Entro il 12 maggio 2011***

#### ***Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione***

Il sindaco o il commissario notificano agli interessati l'avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento (Art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni).

Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; Art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240).

Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione (Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136).

Trasmissione al sindaco - da parte dell'Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali per la consegna ad ogni presidente di seggio - dell'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare per le elezioni **provinciali** i rappresentanti dei gruppi dei candidati presso il seggio (anche per l'eventuale turno di ballottaggio) (Art. 14, quinto comma, ed art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Trasmissione al sindaco — da parte della Commissione elettorale circondariale per le elezioni comunali per la consegna ad ogni presidente di seggio - dell'elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare per le elezioni **comunali** i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio (anche per l'eventuale turno di ballottaggio) (Art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

### ***Entro il 13 maggio 2011***

#### ***Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione***

Consegna ai sindaci dei Comuni della provincia da parte dell'Ufficio territoriale del Governo delle scatolette di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi con le schede per la votazione per le elezioni provinciali e comunali.

Attuazione delle variazioni alle liste degli elettori di ogni sezione, da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione o di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali. (Art 40, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni ).

Presentazione al segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati alle elezioni provinciali presso ogni seggio elettorale, anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

Decorso il termine anzidetto, le designazioni potranno essere comunicate ai rispettivi presidenti di seggio il sabato pomeriggio (14 maggio 2011) oppure la mattina stessa della votazione (domenica 15 maggio 2011) purché prima che sia iniziata la votazione. (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 35, secondo comma, art. 47, primo comma, ed art. 48 primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni )

Presentazione al segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati alle elezioni comunali presso ogni seggio elettorale, anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

Decorso il termine anzidetto, le designazioni potranno essere comunicate ai rispettivi presidenti di seggio il sabato pomeriggio (14 maggio 2011) oppure la mattina stessa della votazione (domenica 15 maggio 2011) purché prima che sia iniziata la votazione (Art. 35, secondo comma, art. 47, primo comma, ed art. 48 primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ).

### ***Venerdì 13 maggio 2011***

#### ***2° giorno antecedente quello della votazione***

Pubblicazione del manifesto del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori di eventuali variazioni apportate alle sedi degli uffici elettorali di sezione (Art. 38, ultimo comma, del testo unico sull'elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni ).

Scadenza del termine entro il quale il Comune - nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui siano ricoverati ovvero nel luogo di detenzione dove siano ospitati - deve:

- a) includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti di seggio;
- b) rilasciare ai richiedenti un'attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a). (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 42, terzo comma, 35, secondo comma, art. 45, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136; Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 ).

***Sabato 14 maggio 2011***

***Giorno antecedente quello della votazione***

Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale. (Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10 ).

Scadenza del termine entro il quale i naviganti (marittimi ed aviatori) - che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco - possono presentare domanda di votare nel Comune in cui si trovano per le elezioni provinciali (Art. 1, primo comma, lettera f), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240; Art. 50, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni )

Prima dell'insediamento del seggio:

- consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali. (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 ).

Ore 16 — Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente. (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ).

Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni provinciali e le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

Subito dopo l'apposizione della firma dello scrutatore sulle schede. - Apertura del plico contenente il timbro della sezione<sup>3</sup> ed apposizione del timbro medesimo nell'apposito spazio della facciata esterna della scheda (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ).

---

<sup>3</sup> Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non deve essere utilizzato per autenticare le schede il sabato pomeriggio, ma deve essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.

All'atto dell'insediamento del seggio. - Il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.

Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, determina l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 ).

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni provinciali e dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ).

Concluse tutte le operazioni sopra indicate. - Il presidente provvede a sigillare l'urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.

Quindi rimanda per il prosieguo le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 8 del mattino del giorno successivo, domenica 15 maggio 2011.

Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa in modo che nessuno possa entrarvi.

***Domenica 15 maggio 2011 Lunedì 16 maggio 2011***

***Giorni della votazione***

***Domenica 15 maggio dalle ore 8 alle ore 22***

È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni )

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (Art 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10 ).

Ore 8 di domenica 15 maggio - Il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 1, comma 11 della legge 14 aprile 2002, n. 62 )

*Prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.* Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni provinciali e dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ).

Dalle ore 8 alle 22 di domenica 15 maggio - Operazioni di votazione per le elezioni politiche, provinciali, comunali e circoscrizionali.

Dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 16 maggio - Operazioni di votazione per le elezioni politiche, provinciali, comunali e circoscrizionali (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 1, comma 13, legge 16 aprile 2002, n. 62 ).

Ore 12 di domenica 15 maggio - Scadenza del termine entro il quale è possibile presentare, alla segreteria dei rispettivi uffici, gli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni provinciali presso gli Uffici elettorali circoscrizionali e presso l'Ufficio elettorale centrale e gli atti di designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati per le elezioni comunali presso l'Ufficio centrale (Art. 18 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni ).

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

- 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
- 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
- 4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. (Art. 51 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 )

### ***Lunedì 16 maggio 2011 dalle ore 7 alle ore 15***

Alle ore 7, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione (Art. 52 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570).

Ore 15 di lunedì 16 maggio. - Il presidente di seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano nei locali del seggio; quindi dichiara chiusa la votazione (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 53, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni)

Immediatamente dopo la chiusura della votazione. - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro previste dall'art. 53 del testo unico 1960, n. 570 (accertamento del numero dei votanti) (conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato) (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

### ***Lunedì 16 maggio***

#### ***Dopo le ore 15.00 (chiusura dei seggi)***

Ore 15 - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di scrutinio, dando la precedenza allo spoglio relativo alle schede per le elezioni politiche e continuando senza interruzione con lo spoglio relativo alle elezioni provinciali, comunali ed alle elezioni circoscrizionali (Art. 26, primo comma, n. 2, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 63 ed art. 68 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 11, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni; Art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni (Art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132).

Per le elezioni comunali nei Comuni con *popolazione superiore a 15.000 abitanti*, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi. (Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

In caso contrario il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che avranno luogo dopo il turno di ballottaggio (Art. 8 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 )

Per le elezioni comunali nei Comuni con *popolazione sino a 15.000 abitanti*, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 )

In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio (Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 )

### ***Martedì 17 maggio 2011***

#### ***1° giorno successivo a quelli della votazione***

Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale - qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, lunedì 16 maggio 2011 riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

In caso contrario il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che avranno luogo dopo il turno di ballottaggio (Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ):

Ore 8 — Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione - qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, lunedì 16 maggio 2011 - riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ).

In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di

scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio (Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 )

*Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione di domenica 15 maggio e lunedì 16 maggio 2011*

Il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.

Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza (Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ).

***Entro domenica 22 maggio 2011***

***Entro sette giorni dalla votazione del primo turno di ballottaggio***

I candidati alla carica di presidente della provincia e di sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ammessi al ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altri gruppi o liste rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione.

La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un'analogha dichiarazione resa dai delegati dei gruppi o delle liste interessati (Art. 74, comma 9, ed art. 72, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 )

***Entro giovedì 26 maggio 2011***

***Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio***

Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Alt. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136; Art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240 )

Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione (Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 ).

### ***Entro venerdì 27 maggio 2011***

#### ***Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio***

Consegna ai sindaci dei Comuni della provincia da parte dell'Ufficio territoriale del Governo delle scatolette di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi con le schede per la votazione del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del presidente della provincia e del sindaco.

### ***Sabato 28 maggio 2011***

#### ***Giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio***

Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; Alt. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10 )

Scadenza del termine entro il quale i naviganti (marittimi ed aviatori) - che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco - possono presentare domanda di votare nel Comune in cui si trovano per le elezioni provinciali (Art. 1, primo comma, lettera f), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240; Art. 50, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni )

Prima dell'insediamento del seggio:

- consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
- consegna degli elenchi degli elettori degeni in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 ).

Ore 16 - Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente (Art 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni )

Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni provinciali e le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nell'apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda (Art 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni )

Subito dopo l'apposizione della firma dello scrutatore sulle schede. - Apertura del plico contenente il timbro della sezione<sup>4</sup> ed apposizione del timbro medesimo nell'apposito spazio della facciata esterna della scheda (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni )

All'atto dell'insediamento del seggio. - Il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, fissa l'ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.

Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell'ambito della circoscrizione della sezione, determina l'ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 ).

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni provinciali e dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni )

Concluse tutte le operazioni sopra indicate. - Il presidente provvede a sigillare l'urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione. Quindi rimanda per il prosieguo le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 7 del mattino del giorno successivo, domenica 29 maggio 2011.

Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa in modo che nessuno possa entrarvi. (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 45, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni )

### ***Domenica 29 e lunedì 30 maggio 2011***

#### ***Giorni della votazione del turno di ballottaggio***

È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni )

Continuano ad essere vietati:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;

---

<sup>4</sup> Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non deve essere utilizzato per autenticare le schede il sabato pomeriggio, ma deve essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.

- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale (Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni; Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10).

Ore 7. - Il presidente constata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi della sala nonché quella dei sigilli delle urne e dei plichi (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni)

Dalle ore 8 alle 22 di domenica 29 maggio 2011. — Operazioni di votazione del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del presidente della provincia o del sindaco.

Dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 30 maggio 2011- — Operazioni di votazione del turno di ballottaggio per l'elezione diretta del presidente della provincia o del sindaco (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni)

### ***Domenica 29 maggio 2011***

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:

- 1) provvede alla chiusura dell'urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 2) procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
- 3) cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell'Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
- 4) rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa (Art. 51 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

### ***Lunedì 30 maggio 2011***

Alle ore 7, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara riaperta la votazione (Art. 52 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570)

Ore 15 di lunedì 30 maggio. - Il presidente di seggio ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano nei locali del seggio; quindi dichiara chiusa la votazione (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 53, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni).

Immediatamente dopo la chiusura della votazione del turno di ballottaggio. Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di riscontro previste dall'art. 53 del testo unico 1960, n. 570 (accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato) (Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni; Art. 53 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni ).

Appena compiute le operazioni di riscontro. - Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di spoglio delle schede per il turno di ballottaggio e di scrutinio dei voti in esse contenuti (Art. 11, comma 2-bis, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni ).

Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni (Art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 ).

#### *Dopo le operazioni di scrutinio*

Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti (Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ).

Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ).

### ***Martedì 31 maggio 2011***

#### ***1° giorno successivo a quelli della votazione del turno di ballottaggio***

Ore 8. - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell'Ufficio centrale - qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, lunedì 30 maggio 2011 - riunisce l'Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi (Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 )

Ore 8. — Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell'unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione - qualora non l'abbia potuto fare già nella giornata precedente, lunedì 30 maggio 2011 -

riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti (Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni; Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132; Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 )

*Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione del turno di ballottaggio di domenica 29 e lunedì 30 maggio 2011*

Il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all'apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione. Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza (Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

*Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio*

Il sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti (Art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni).

***Entro il 15 novembre 2011***

***Sei mesi dalla data delle consultazioni***

Scade il termine perentorio per la consegna da parte dei Comuni agli Uffici Territoriali di Governo, dei rendiconti per i rimborsi elettorali.

## APPENDICE NORMATIVA

*Art. 3 Legge 7 giugno 1991n. 182 "Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali"*

1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.

*Art. 25 Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 "Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali"*

Alle liste elettorali, rettificata in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza:

- 1) della morte;
- 2) della perdita della cittadinanza italiana.

Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico;

3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti alla formazione delle schede e dei fogli complementari per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso;

4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante l'avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante l'avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione a anagrafica;

5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune.

Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti: le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale.

La Commissione elettorale circondariale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune.

Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1).

Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni.

Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui al n. 5), unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici .

Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale circondariale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito.

La Commissione circondariale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 17 e 23.

#### *Legge 8 marzo 1951 n. 122 "Norme per l'elezione dei Consigli provinciali"*

##### *Art. 12*

In ogni tribunale si costituiscono tanti uffici elettorali circoscrizionali quanti sono i collegi elettorali contenuti nella sua circoscrizione. Qualora un collegio elettorale comprenda Comuni, appartenenti alle circoscrizioni di più tribunali, l'ufficio elettorale si costituisce presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il capoluogo del collegio.

L'ufficio elettorale circoscrizionale è composto di un magistrato del tribunale o delle preture da esso dipendenti che lo presiede e di due elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, nominati dal presidente del tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.

Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

##### *Art. 13*

La Corte d'appello del capoluogo della provincia o il tribunale del capoluogo o, in mancanza di questo, il tribunale della provincia più vicino al capoluogo, quando nella provincia non ci sia Corte d'appello, si costituisce in ufficio elettorale centrale, con l'intervento di cinque magistrati - dei quali uno presiede - nominati dal primo presidente o dal presidente entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi. Un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

*Decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 "Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza"*

*Art. 1.*

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea - di seguito indicati "cittadini dell'Unione" - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
  - a) la cittadinanza; b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello Stato di origine; c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti; d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell'Unione, nonché il relativo personale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.
5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.
6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

*Art. 2.*

1. La domanda di cui all'art. 1 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.
2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:
  - a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale; b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

*Art. 3.*

1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di

revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.

3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

#### *Art. 4.*

1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

#### *Art. 5.*

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine; b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3. La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricasazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

#### *Art. 6.*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Legge 4 aprile 1956 n. 212 "Norme per la disciplina della propaganda elettorale."*

*Art. 4*

La Giunta municipale, entro i tre giorni previsti dall'art. 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'art. 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

*Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modifiche e integrazioni "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*

*Art. 71. Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti.*

1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.

4. Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

6. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.

7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.

10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla.

11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalità stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale

#### *Articolo 72 - Elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale.

2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

3. La scheda per l'elezione del sindaco è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.

4. È proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.

6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

9. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano d'età.

*Articolo 73 - Elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*

1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più liste possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2, 3, 4, .... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1, 2, 3, 4, ..... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per

cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, semprechè nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia già superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.

11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. In caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

*Decreto Legge 18 Gennaio 1993 n. 8 "Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica" convertito in Legge n. 68 del 19 marzo 1993*

*Art. 15 Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali*

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

*Decreto Presidente della Repubblica 05/04/1951 n. 203 "Approvazione del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"*

*Art. 30. D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 56 e L. 24 febbraio 1951, n. 84, artt. 2, 3, e 18.*

La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con più di 500.000 abitanti, 300 nei Comuni con più di 100.000 abitanti, 200 nei Comuni con più di 40.000 abitanti, 100 negli altri.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal Pretore, o dal giudice conciliatore. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 27.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, né inferiore a un terzo.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista dello stesso Comune, né può presentarsi come candidato in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Con la lista deve anche presentare:

- 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali in qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;
- 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 27.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio

*Art. 32 D.L.L. 7 gennaio 1946, n. 1, art. 57, commi 1, 2, 3 e 4, e L. 24 febbraio 1951, n. 84, art. 5.*

La Commissione elettorale mandamentale, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

- a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo sono;
- b) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli presentati in precedenza, o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore. Ricusa altresì i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa ;
- c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n. 2) del nono comma dell'art. 32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali ;
- d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- d-bis) verifica che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati. In caso contrario invita i delegati di lista a ripristinare detto rapporto percentuale entro le ventiquattro ore successive ;
- e) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;

e-bis) assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, di cui al numero 4) del nono comma dell'art. 32, appositamente convocati. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La commissione, entro il giorno successivo, si riunisce per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti e deliberare sulle modificazioni eseguite; nella stessa seduta ricusa altresì le liste per le quali non si sia provveduto a ripristinare il rapporto percentuale.

*Legge 7 febbraio 1979 n. 40 "Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero."*

*Art. 6*

Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido.

*Legge 8 marzo 1989 n.95 Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.*

*Art. 6*

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

- a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
- b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
- c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

*Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n.570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"*

*Art. 32*

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del comune e la loro firma deve essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 28.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione dove recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune .

Con la lista deve essere anche presentata:

- 1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;
- 2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- 3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune dalla Repubblica di ogni candidato;
- 4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art. 28.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione .

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.

*Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive modifiche e integrazioni "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*

*Articolo 74 - Elezione del presidente della provincia*

1. Il presidente della provincia è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio provinciale.

2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della provincia e la presentazione delle candidature alla carica

di consigliere provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.

3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia è quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno è riportato il nome e cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati contraddistinto da quel contrassegno.

5. Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia.

6. E' proclamato eletto presidente della provincia il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.

7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo ed il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età.

8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà aver luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.

9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.

10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

11. Dopo il secondo turno è proclamato eletto presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

*Articolo 75 - Elezione del consiglio provinciale*

1. L'elezione dei consiglieri provinciali è effettuata sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.
2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Più gruppi possono presentare lo stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai gruppi di candidati collegati è effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del presidente della provincia.
4. La cifra elettorale di ogni gruppo è data dal totale dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della provincia.
5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti così ottenuti si scelgono i più alti, in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito al gruppo di candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad un gruppo spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei quozienti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale.
8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4, ..... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.
9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai sensi del comma 6.
10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti, collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
11. Compite le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12. La cifra individuale dei candidati a consigliere provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in più di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale riportata dal candidato.

*Legge 8 marzo 1951 n.122 "Norme per l'elezione dei Consigli provinciali."*

*Art. 17*

Compiute le operazioni relative all'esame ed all'ammissione dei gruppi di candidati presentati, l'Ufficio elettorale centrale:

1) procede, per mezzo della prefettura, alla stampa, per ogni collegio, del manifesto coi nomi dei candidati ed i relativi contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati, di cui al quarto comma dell'art. 14, appositamente convocati, ed all'invio di esso ai sindaci dei comuni della provincia, i quali ne cureranno l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione;

2) trasmette immediatamente alla prefettura, per la stampa delle schede di ciascun collegio, le generalità dei relativi candidati e i loro contrassegni, con un numero progressivo assegnato ai gruppi mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei gruppi dei candidati di cui al quarto comma dell'art. 14, appositamente convocati.

Le schede, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle E ed F allegate alla legge 23 marzo 1956, n. 136. I contrassegni sono riprodotti sulle schede di votazione con i colori dei contrassegni depositati ai sensi dell'art. 14.

Le schede devono pervenire agli Uffici elettorali di sezione debitamente piegate.

*Legge 22 febbraio 2000 n.28 Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.*

*Art. 8. - (Sondaggi politici ed elettorali)*

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

*Decreto Presidente della Repubblica 16/05/1960 n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"*

*Art. 48*

Alle ore otto della domenica fissata per l'inizio della votazione, il presidente, constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. È tuttavia in facoltà del presidente di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscono uno dei seguenti documenti:

- a) carta d'identità o altro documento di identificazione munito di fotografia rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, purché la loro validità non sia scaduta oltre tre anni prima del giorno della elezione;
- b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
- c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'Ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il presidente avverte quest'ultimo elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'art. 95.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'art. 54.

*Legge 25 marzo 1993 n.81 "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale."*

*Art. 11 - Durata delle operazioni di voto e di scrutinio*

1. Le operazioni di voto per le elezioni del sindaco, del consiglio comunale, del presidente della provincia e del consiglio provinciale si svolgono nell'arco di un solo giorno, di domenica, dalle ore 7 antimeridiane alle ore 22.

2. Dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio, dopo aver proceduto ad effettuare le operazioni previste dall'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, rinvia le operazioni per lo spoglio delle schede alle ore 7 del giorno successivo a quello della votazione.

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano alle operazioni per lo spoglio delle schede per il ballottaggio, le quali hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto

*Legge 8 marzo 1951 n.122 "Norme per l'elezione dei Consigli provinciali."*

*Art. 26*

Nel caso di contemporaneità della elezione del Consiglio provinciale con la elezione di Consigli comunali lo svolgimento delle operazioni elettorali, nei comuni interessati, è regolato dalle disposizioni seguenti:

- 1) l'elettore, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le due schede che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente del seggio il quale le pone nelle rispettive urne;
- 2) il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio dando la precedenza a quelle relative alle elezioni provinciali;
- 3) per quanto non previsto dal presente articolo, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al comma quinto e seguenti dell'art. 26 della legge 6 febbraio 1948, n. 29.

*Decreto Presidente della Repubblica 28/04/1993 n. 132 "Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali."*

*Art. 13*

1. Le operazioni di spoglio delle schede presso gli uffici elettorali di sezione hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione, successivamente all'espletamento delle operazioni previste dall'art. 53 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

2. Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.

*Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n.570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"*

*Art. 47*

Alle ore 16 del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'Ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti iscritti nelle liste del Comune, purché abbiano conseguito almeno la promozione alla quarta classe elementare o dimostrino, comunque, di saper leggere e scrivere .

Quindi il presidente, dopo aver effettuato sulla lista sezionale le eventuali annotazioni previste dalla lettera a) dell'art. 42, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed appone la sua firma a tergo della scheda stessa.

Nel verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascuno scrutatore.

Quindi il presidente, constatata l'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, lo apre e, dopo aver fatta attestazione nel verbale del numero indicato sul bollo, imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna scheda .

Il presidente depone le schede nella prima urna o in apposita cassetta, se unitamente alla elezione del Consiglio comunale si svolge anche quella del Consiglio provinciale, e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco.

Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

Il presidente rimanda, quindi, le ulteriori operazioni alle ore sei del giorno seguente e, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza .

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali .

Affida, infine, alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi .

E' tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa .

*Legge 8 marzo 1951 n.122 Norme per l'elezione dei Consigli provinciali.*

*Art. 21*

L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 12, procede, con l'assistenza del segretario, alle operazioni seguenti:

- 1) effettua lo spoglio delle schede inviate dalle sezioni;
- 2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

*Decreto Presidente della Repubblica 16/05/1960 n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"*

*Art. 67*

Il presidente dell'Ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore otto del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'art. 75.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.